

TRACCIABILITA' DEI COMPENSI PROFESSIONALI

D.L. N. 112/2008: L'ELIMINAZIONE DELL'OBBLIGO

Il D.L. n. 112/2008 ha eliminato l'obbligo di tracciabilità dei compensi posto a carico dei professionisti. A decorrere dal 25 giugno 2008 i professionisti possono incassare i compensi in contanti, assegni trasferibili o tramite altri canali non tracciabili. Inoltre non è più obbligatoria l'istituzione di un conto corrente bancario o postale dedicato all'attività professionale. Per le violazioni commesse in passato si applica il principio del favor rei.

Precedente disciplina

Prima dell'approvazione della "Manovra d'estate"

L'art. 35, commi 12 e 12 – bis del D.L. n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006 prevedeva, per gli esercenti arti e professioni, con decorrenza 12 agosto del 2006:

- l'obbligo di istituire un conto corrente bancario o postale dedicato all'attività professionale esercitata;
- la necessità di procedere alla riscossione dei compensi professionali unicamente tramite mezzi di pagamenti in grado di assicurare la tracciabilità degli stessi quali, ad esempio, gli assegni bancari non trasferibili, carte di credito, bancomat, etc.;
- l'obbligo di far affluire sui predetti conti le somme riscosse nell'esercizio dell'attività;
- l'obbligo di prelevare dai predetti conti la liquidità necessaria per effettuare il pagamento delle spese da sostenere nell'esercizio dell'attività professionale.

NOTA BENE

Circolare Agenzia delle entrate n. 28/E del 4 agosto 2006

- le disposizioni in materia di tracciabilità dei compensi riguardavano, sotto il profilo soggettivo, le persone fisiche esercenti arti e professioni e le società o associazioni costituite tra artisti e professionisti di cui all'art. 13, lett. a) ed f) del D.P.R. n. 600/1973;
- i conti correnti da utilizzare per i prelievi e per i versamenti relativi all'attività professionale non dovevano essere "dedicati" esclusivamente all'attività professionale: era possibile anche un uso promiscuo degli stessi.

Gestione del conto corrente dello studio professionale

Uso esclusivo	Uso promiscuo
<p>Sul conto corrente dello studio transitano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli incassi di compensi professionali; • gli addebiti relativi ai pagamenti delle spese dello studio; • i prelievi di utili 	<p>Sul conto corrente dello studio transitano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli incassi di compensi professionali; • gli incassi di somme a titolo personale; • gli addebiti relativi ai pagamenti delle spese di studio; • gli addebiti relativi a pagamenti di spese personali; • i prelievi di utile
<p>Esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ricevuto bonifico incasso ft n. 10 del 2008; • addebito pagamento spese di cancelleria dello studio 	<p>Esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ricevuto bonifico incasso ft n. 14 del 2008; • ricevuto bonifico incasso affitto di un immobile personale; • addebito pagamento spese telefoniche dello studio; • addebito della rata di mutuo dell'abitazione
	<p>Nota bene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le spese personali non possono essere considerate in deduzione in quanto prive del requisito di inerenza

Il legislatore si è subito reso conto che l'introduzione di un obbligo a carico dei professionisti di procedere all'incasso dei compensi, anche per quelli di modesta entità (da 100 euro), con strumenti in grado di assicurare la "tracciabilità richiedeva un certo periodo di "adattamento". Pertanto il successivo comma 12-bis contenuto nello stesso art. 35 del D.L. n. 223/2006 ha previsto una disciplina transitoria in base alla quale *"il limite di 100 euro di cui al comma 12 si applica a decorrere dal 1° luglio 2008. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 30 giugno del 2007 il limite è stabilito in 1.000 euro. Dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008 il limite è stabilito in 500 euro"*.

Tuttavia anche la predetta disciplina transitoria si è dimostrata subito insufficiente ed il legislatore è nuovamente intervenuto per ampliarne la durata. In particolare l'art. 1, comma 69 della L. n. 296/2006 (Finanziaria del 2007) ha sostituito integralmente l'art. 35, comma 12-bis del D.L. n. 223/2006. Le modifiche hanno poi riguardato anche l'introduzione di un obbligo posto a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze di relazionare sul concreto funzionamento della disposizione in rassegna. Inoltre è stata anche prevista la necessità di emanare un apposito decreto al fine di individuare apposite categorie di soggetti per i quali i predetti obblighi di tracciabilità non avrebbero dovuto trovare applicazione.

OBBLIGHI DEI PROFESSIONISTI FINO AL 24 GIUGNO 2008

	Tracciabilità dei compensi	Tenuta di un conto corrente dedicato
Soggetti obbligati	- Tutti gli esercenti attività artistiche e professionali anche in forma associata	- Tutti gli esercenti attività artistiche e professionali anche in forma associata
Decorrenza dell'obbligo	- 12 agosto del 2006	- 12 agosto del 2006
Limite massimo per l'incasso dei compensi in contanti ovvero con mezzi di pagamento non tracciabili	- fino al 30 giugno del 2008 €1.000; - dal 1° luglio del 2008 fino al 30 giugno del 2009 €500; - dal 1° luglio del 2009 €100	- nessun limite

Le novità della "Manovra" d'estate: l'abrogazione dell'obbligo di tracciabilità (Art. 32, comma 3 del D.L. n. 112/2008)

ADEMPIMENTI PRIMA DEL D.L. n. 112/2008

ABROGAZIONE

Obbligo di istituire un conto corrente bancario o postale dedicato all'attività professionale esercitata

Riscossione dei compensi professionali solo tramite mezzi di pagamento tracciabili quali, ad esempio, assegni bancari e circolari non trasferibili, bonifici, bancomat, carte di credito, etc

Obbligo di far affluire sui predetti conti correnti le somme riscosse nell'esercizio dell'attività

Obbligo di prelevare dai predetti conti la liquidità necessaria per effettuare il pagamento delle spese da sostenere nell'esercizio dell'attività professionale

NO

ESEMPIO

GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI DELLO STUDIO PROFESSIONALE


L'ESAME DELLE PRESUNZIONI

<p>Un professionista ha incassato in contanti in data 10 luglio 2007 un compenso professionale pari a 800 euro:</p> <ul style="list-style-type: none">• fino al 30 giugno del 2008 era possibile incassare in contanti compensi professionali purché entro l'importo massimo di 1.000 euro;• l'importo così incassato doveva essere versato sul conto corrente di studio;• successivamente il professionista poteva effettuare, anche contestualmente, un prelievo di pari importo;• l'importo prelevato poteva essere consegnato alla segretaria dello studio per la costituzione di un fondo cassa per sostenere le spese correnti da pagare eventualmente in contanti (cancelleria, bar, telefoniche, etc).	<p>Un professionista ha incassato in contanti in data 28 agosto 2008 un compenso professionale pari a 1.500 euro:</p> <ul style="list-style-type: none">• è possibile incassare in contanti compensi professionali senza alcun limite di importo, ad eccezione di quello previsto ai fini dell'antiriciclaggio (12.500 euro);• l'importo così incassato non deve essere versato obbligatoriamente sul conto corrente dello studio;• l'importo incassato in contanti può essere consegnato direttamente alla segretaria dello studio per la costituzione di un fondo cassa per sostenere le spese correnti da pagare eventualmente in contanti (cancelleria, bar, telefoniche, etc).
---	---

**NOTA
BENE**

A seguito dell'approvazione dell'art. 32, comma 3 del D.L. n. 112/2008, che ha abrogato le disposizioni contenute nell'art. 35, commi 12 e 12-bis del D.L. n. 223/2006, **non è più obbligatorio:**


- istituire un conto corrente bancario o postale ove fare affluire le somme incassate nella gestione dell'attività professionale;
- incassare i compensi professionali tramite strumenti di pagamento tracciabili (assegni non trasferibili, carte di credito, bancomat, etc);
- obbligo di far affluire sui predetti conti correnti le somme riscosse nell'esercizio dell'attività;
- obbligo di prelevare dai predetti conti la liquidità necessaria per effettuare il pagamento delle spese da sostenere nell'esercizio dell'attività professionale



PUO' ESSERE COMUNQUE CONVENIENTE

Continuare a gestire gli incassi dello studio con sistemi di pagamento tracciabili al fine di contrastare le presunzioni che il Fisco può utilizzare nello svolgimento dell'attività di accertamento nei confronti degli esercenti arti e professioni ed in particolare la presunzione prevista dall'art. 32, comma 1, numero 2) del D.P.R. n. 600 del 1973.

LE PRESUNZIONI DI "REDDITIVITÀ"



ESEMPIO

PRESUNZIONI EX ART. 32 D.P.R. n. 600/1973

PRESUNZIONI EX ART. 32 D.P.R. n. 600/1973	
Utilizzo del denaro contante	Bonifico bancario al fine di superare le presunzioni fiscali
I genitori di un professionista donano al figlio per facilitare l'avvio dell'attività professionale una somma di denaro contante pari a 10.000 euro:	I genitori di un professionista donano al figlio per facilitare l'avvio dell'attività professionale una somma di denaro, tramite bonifico bancario, pari a 10.000 euro:

<ul style="list-style-type: none"> • la somma viene versata sul conto corrente dello studio; • è difficile dimostrare che la somma erogata in contanti provenga da una donazione effettuata dai genitori del professionista; • gli importi accreditati si presumono maggior reddito se non si dimostrata che hanno già concorso alla formazione del reddito dichiarato ovvero se non si dimostra la loro irrilevanza fiscale (come si verifica per la donazione) 	<ul style="list-style-type: none"> • la somma affluisce automaticamente sul conto corrente dello studio; • è agevole dimostrare, avendo utilizzato un canale di pagamento tracciabile, che la somma erogata proviene da una donazione effettuata dai genitori del professionista; • il professionista è in grado di dimostrare agevolmente l'irrilevanza fiscale della somma ricevuta in donazione; • la somma affluita sul conto corrente non può essere utilizzata quale presunzione per rettificare il reddito dichiarato dal professionista
---	---


Le sanzioni e l'applicazione del principio del *favor rei*

Durante il periodo di vigenza delle disposizioni oggi abrogate per effetto del D.L. n. 112/2008 il regime delle sanzioni applicabili non era molto chiaro. La disciplina previgente non prevedeva l'irrogazione di sanzioni specifiche nel caso di mancata osservanza degli obblighi di tracciabilità. Tuttavia le eventuali irregolarità commesse non sarebbero state prive di conseguenze per i professionisti.

Le disposizioni in materia hanno determinato una modifica dell'art. 19 del D.P.R. n. 600/1973 riguardante le scritture contabili obbligatorie per gli esercenti arti e professioni. Conseguentemente le violazioni dovevano essere sanzionate ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs n. 471 del 1997. Tale norma prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di 1.032 euro ed un massimo di 7.746 euro. In ogni caso il contribuente poteva comunque richiedere tutte le riduzioni delle sanzioni che normalmente l'ordinamento tributario prevede. Ad esempio sarebbe stato possibile ottenere la riduzione della sanzione alla metà del minimo come previsto dall'art. 39, comma 2 del D.P.R. n. 600/1973.

L'applicazione del principio del favor rei

L'abrogazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei compensi e sulla tenuta di un conto corrente dedicato determina l'applicazione del principio del *favor rei* previsto dall'art. 3 del D.Lgs n. 472/1997



Il contribuente non può essere sottoposto a sanzioni per un fatto che non è più considerato una violazione sanzionabile a seguito dell'approvazione di una legge successiva, a prescindere dalla circostanza che l'inadempienza sia avvenuta quando l'obbligo era ancora in vigore.